

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2504

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BENAMATI, GIACOMELLI, MARCHI, MIGLIOLI, MOTTA, BRANDOLINI, ENZO CARRA, MARCO CARRA, FARINONE, FERRARI, FIANO, GHIZZONI, GNECCHI, LENZI, MELIS, GIORGIO MERLO, MARIO PEPE (PD), PICIERNO

Misure di equa riparazione in favore delle vittime delle stragi nazifasciste delle quali è stata rinvenuta documentazione negli archivi della Procura generale militare della Repubblica in Roma e delle vittime di altre stragi simili perpetrate durante la seconda guerra mondiale

Presentata il 10 giugno 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di tutelare e di onorare, dopo oltre sessanta anni dagli eventi, le vittime delle 695 stragi nazifasciste rinvenute negli archivi militari della Procura generale militare della Repubblica in Roma nell'anno 1994, nonché le vittime di altre stragi simili, e di riconoscere concretamente le sofferenze di coloro che, a causa di esse, riportarono lesioni gravi o subirono la perdita del coniuge, del convivente *more uxorio* o di un genitore.

L'occultamento illegale della documentazione sulle stragi nel cosiddetto «armadio della vergogna», relativamente alle quali il Parlamento ha avviato alcune indagini conoscitive, di cui l'ultima conclusa nella XIV legislatura, nel febbraio 2006, a seguito del lavoro di una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta, ha impedito alla grande maggioranza degli italiani di conoscere la consistenza delle raccapriccianti rappresaglie di reparti militari dell'esercito tedesco, effet-

tuate dal settembre 1943 fino alla fine della guerra nei confronti di cittadini inermi, e ai superstiti e ai familiari delle vittime di adire normalmente le vie legali per perseguire penalmente i responsabili di tali stragi.

Alla luce delle risultanze e dei documenti parlamentari raccolti, la presente proposta di legge si prefigge di superare il grave e forzoso ritardo scontato dalle inchieste; esso nel passato ha pregiudicato l'esito delle indagini che, ripartite a distanza di cinquanta anni dagli eventi, hanno incontrato evidenti difficoltà nell'accertamento delle responsabilità, con il risultato che nella grandissima maggioranza dei casi i giudici hanno dovuto disporre l'archiviazione del procedimento per l'impossibilità di individuare e di reperire i colpevoli delle singole stragi.

A fronte dei ritardi ingiustificati in ordine all'accertamento dei crimini nazifascisti, la presente proposta di legge ha lo scopo di chiamare le istituzioni a rispondere della riparazione del debito morale e giudiziario nei confronti delle migliaia di vittime delle stragi e del debito storico nei confronti dei cittadini italiani.

Nel merito, fatta salva la possibilità per i superstiti che non hanno finora ottenuto giustizia di proseguire, nelle sedi preposte, le azioni legali, la presente proposta di legge riconosce misure di equa riparazione a coloro che a causa delle stragi subirono lesioni gravi o la perdita del coniuge, del convivente *more uxorio* di un genitore di fratelli o di sorelle o dei parenti ed affini individuati ai sensi del titolo V del libro primo del codice civile. I beneficiari individuati dalla presente proposta di legge possono esercitare il diritto alle misure di

equa riparazione mediante la presentazione di una domanda in carta semplice al Ministero della difesa, corredata della scheda storica della strage riguardante la vittima. Un'apposita commissione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, esamina la conformità della documentazione prodotta dai richiedenti e delibera in via definitiva il pagamento immediato degli indennizzi spettanti ai singoli beneficiari.

A riparazione dei danni di memoria causati dall'archiviazione illegale della documentazione, la presente proposta di legge dispone, inoltre, l'erogazione di risorse a titolo di contributo in favore delle associazioni dei familiari e delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali dei luoghi che sono stati teatro delle stragi, per le spese di ricerca storica, di manutenzione e custodia di opere dedicate alla memoria delle stragi. A tal fine, è prevista l'istituzione del «Fondo per la ricerca storica sulle 695 stragi nazifasciste delle quali è stata rinvenuta documentazione negli archivi della Procura generale militare della repubblica in Roma», opportunamente finanziato dallo Stato, destinato al finanziamento di iniziative e di progetti volti alla conservazione della memoria, nonché alla testimonianza e alla ricerca storiche nei luoghi che furono teatro delle stragi. Si dispone, inoltre, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa indire bandi di concorso riservati ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado al fine di promuovere la conoscenza delle stragi di cui alla presente proposta di legge, in particolare nei territori in cui esse ebbero luogo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge si propone di tutelare e di onorare la memoria delle vittime delle 695 stragi delle quali è stata rinvenuta documentazione negli archivi della Procura generale militare della repubblica in Roma, nonché di altre stragi perpetrate dai nazifascisti in Italia durante la seconda guerra mondiale, nonché di dare un riconoscimento concreto alle sofferenze di coloro che in esse riportarono lesioni personali gravissime o gravi e dei prossimi congiunti delle vittime. A tali fini prevede l'erogazione di risorse per il sostegno della ricerca storica e per la corresponsione di equi indennizzi.

2. L'esercizio dei diritti e la partecipazione alle provvidenze riconosciuti dalla presente legge sono indipendenti dallo stato dell'eventuale procedimento penale militare.

ART. 2.

(Beneficiari).

1. A coloro che nelle stragi di cui all'articolo 1 hanno riportato lesioni personali gravissime o gravi, ovvero hanno patito l'uccisione del coniuge, del convivente *more uxorio*, o di un genitore, di fratelli o di sorelle o dei parenti ed affini individuati ai sensi del titolo V del libro primo del codice civile e ai loro eredi, è riconosciuto il diritto a un'equa riparazione del danno, nella misura di 40.000 euro per ciascuna persona, e all'assegnazione di una medaglia d'oro al valor militare.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 abbiano già conseguito riparazioni di qual-

siasi natura conseguenti agli eventi previsti dal medesimo comma 1, in forza di altre disposizioni di legge o di provvedimenti giudiziari, l'indennizzo previsto dal citato comma 1 spetta nella misura necessaria per integrare la somma di 40.000 euro.

3. Il conseguimento dell'indennizzo comporta l'estinzione del procedimento eventualmente instaurato ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89.

ART. 3.

*(Termini e modalità
per l'esercizio del diritto).*

1. I beneficiari possono esercitare il diritto di cui all'articolo 2 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la presentazione di una domanda in carta semplice al Ministero della difesa, corredata:

a) di un'idonea documentazione dalla quale risultino il nominativo della vittima, la data e il luogo della strage, una sintesi delle modalità e il reparto responsabile della strage;

b) del certificato dello stato di famiglia della vittima della strage;

c) della certificazione dell'identità del richiedente.

2. Presso il Ministero della difesa è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, una commissione composta da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da due rappresentanti del Ministero della difesa;

b) due rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari delle vittime.

3. La commissione di cui al comma 2 esamina la conformità della documentazione di cui al comma 1 ai requisiti previsti dalla presente legge e delibera in via definitiva il pagamento immediato

delle somme spettanti ai singoli beneficiari.

4. Contro il giudizio negativo della commissione, il richiedente può fare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente territorialmente.

ART. 4.

(Inopponibilità del segreto investigativo).

1. Ai fini della presente legge e nella misura necessaria per acquisire la documentazione richiesta dagli articoli 3 e 7, non può essere opposto il segreto investigativo sulla documentazione delle stragi nazifasciste rinvenuta negli archivi della Procura generale militare della Repubblica in Roma.

2. Le procure militari della Repubblica competenti garantiscono l'accesso ai fascicoli di cui alla presente legge alle parti lese, ai loro legali rappresentanti, ai ricercatori e ai mezzi di informazione.

ART. 5.

(Irrilevanza delle condizioni economiche dei richiedenti).

1. Le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi della presente legge sono erogate indipendentemente dalle condizioni economiche dei beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno da parte dei responsabili delle stragi di cui all'articolo 1.

ART. 6.

(Natura risarcitoria dell'indennizzo).

1. Le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi della presente legge per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito e non rilevano ai fini fiscali, previdenziali, sanitari e assistenziali.

ART. 7.

(Misure a riparazione del danno di memoria e per la ricerca storica).

1. È istituito presso il Ministero della difesa il « Fondo per la ricerca storica sulle 695 stragi delle quali è stata rinvenuta documentazione negli archivi della Procura generale militare della Repubblica in Roma », di seguito denominato « Fondo » con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro, al quale affluiscono:

a) il contributo dello Stato;

b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;

c) eventuali contributi di provenienza estera erogati da soggetti privati, aziende, istituzioni e Stati.

2. Il Fondo è utilizzato per il finanziamento di iniziative e di progetti volti alla conservazione della memoria delle stragi, alla manutenzione e custodia di opere dedicate alla memoria delle stragi, alla testimonianza e alla ricerca storica, promossi da associazioni dei familiari delle vittime, da associazioni di ex combattenti della Resistenza al nazifascismo e dalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali dei luoghi che sono stati teatro delle stragi, e alle quali possono collaborare le università, gli istituti che svolgono ricerca storica ed ogni organismo di ricerca di indiscusso valore scientifico.

3. Le iniziative e i progetti di cui al comma 2 sono presentati al Ministero della difesa, con domanda in carta semplice, corredata di un'idonea documentazione dalla quale risultino i nominativi delle vittime, la data e il luogo della strage, una sintesi delle modalità e il reparto responsabile della strage.

4. Alla commissione di cui al comma 2 dell'articolo 3, integrata con due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, competono la valutazione e la determinazione degli importi finanziari da attribuire a ciascuna

iniziativa di ricerca storica e di studio promossa dalle associazioni dei familiari, dalle associazioni di ex combattenti della Resistenza al nazifascismo e dalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali dei luoghi che sono stati teatro delle stragi.

ART. 8.

(Bandi di concorso nelle scuole).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, utilizzando una quota del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, stabilita secondo le procedure vigenti, indice, attraverso gli uffici regionali scolastici, bandi di concorso riservati agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado al fine di promuovere la conoscenza delle stragi di cui alla presente legge.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, comprese le spese per il funzionamento della commissione di cui al comma 2 dell'articolo 3, determinate nel limite massimo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35



16PDL0028170